

TI_GERICHTE 52.2002.469 vom 10. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.469

FR: TI_GERICHTE 52.2002.469 du 10 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.469 del 10 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM); che giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi; che l'art. 38 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme dell'ALC relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'OLCP; che, in virtù dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro deve dimostrare all'autorità di aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno e di non avervi trovato lavoratori che rispondano al profilo richiesto (cfr. art. 7 OLS); che, in questo senso, le domande non vanno più rifiutate sulla sola base di un esame generale della situazione economica e del mercato del lavoro (ad esempio con riferimento al numero delle persone in cerca di lavoro nel cantone o nel ramo), indipendentemente dal caso concreto (v. n. 4.4.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP); che l'UMOE può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni relative al mercato del lavoro (art. 12 Rast-CE/AELS); che nel caso concreto occorre verificare se la _____ ha fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno senza trovare lavoratrici che rispondono al profilo richiesto; che il 13 maggio 2002 la _____ ha collaborato con l'URC, segnalandogli di essere alla ricerca di un'ausiliaria (aiuto per facili lavori d'ufficio, pulizia uffici, rispondere ai telefoni e recarsi in posta); che il 6 settembre 2002 l'UMOE ha invitato l'URC a proporre alla _____ le persone iscritte alla disoccupazione idonee per il posto di ausiliaria e ad allestire un rapporto che precisi i nominativi dei candidati, l'esito delle offerte e le eventuali motivazioni della mancata offerta di personale; che a mente dell'UMOE, l'URC avrebbe proposto 33 persone idonee ad occupare il posto vacante di ausiliaria, sistematicamente scartate dall'insorgente (v. risposta UMOE al ricorso); che l'URC ha segnalato all'UMOE quanto segue: "Dopo aver inviato a più riprese personale ritenuto idoneo al profilo richiesto, non siamo riusciti a trovare una soluzione con il DL. Quest'ultimo ha dimostrato poca volontà a collaborare con

il nostro ufficio. In considerazione del fatto che il nostro ufficio dispone di personale in grado di poter ricoprire l'attività richiesta dal DL e alla luce dei fatti inerenti la mancata presa di posizione alle nostre assegnazioni, non siamo in grado di poter preavvisare in forma positiva il rilascio del suddetto permesso" (v. rapporto URC all'UMOE del 26 settembre 2002); che la datrice di lavoro contesta di non aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno, sostenendo che le persone proposte dall'URC non si sono presentate o non erano interessate al posto offerto; che agli atti sono documentate soltanto cinque candidature con esito negativo (v. formulari concernenti

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____), mentre nulla è dato sapere sulle altre offerte segnalate dall'URC; che queste cinque candidature non sono in ogni caso rappresentative per ritenere con certezza che la mancata assunzione di tutta la manodopera proposta dall'URC, ritenuta idonea al profilo richiesto, sia dovuta alla mancanza di collaborazione da parte della datrice di lavoro; che giusta l'art. 65 PAmM, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto; che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari, al fine di determinare con esattezza i motivi della mancata assunzione da parte della ricorrente del personale propositole dall'URC; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese; che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 5 novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

Il segretario